SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 aprile 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1983 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quello riportato a pagina 23, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI (N. 33)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1987, n. 592.

Attuazione della direttiva n. 84/532/CEE, relativa alle attrezzature e macchine per cantieri edili.

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1987, n. 593.

Attuazione della direttiva n. 86/295/CEE, relativa alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere.

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1987, n. 594.

Attuazione della direttiva n. 86/296/CEE, relativa alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantiere.

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1987, n. 595.

Attuazione della direttiva n. 86/197/CEE, relativa alla etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché alla relativa pubblicità.

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1987, n. 596.

Attuazione della direttiva n. 83/635/CEE, relativa alla produzione ed al commercio di taluni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1987, n. 597.

Attuazione della direttiva n. 84/539/CEE, relativa agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria.

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1987, n. 598.

Attuazione della direttiva n. 84/538/CEE, relativa al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1987, n. 599.

Attuazione della direttiva n. 85/573/CEE, in materia di estratti di caffè ed estratti di cicoria.

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1987, n. 600.

Attuazione delle direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi.

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1987, n. 601.

Attuazione della direttiva n. 84/647/CEE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto di terzi.

Da 88G0072 a 88G0081

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24:

Mediocredito lombardo, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1988.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni «IRI 13% - 1979/1989» sorteggiate il 29 marzo 1988.

A.S.F.O. - Acciai speciali forgiati, società per azioni, in Chiuppano (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1988.

Finest Leasing e servizi finanziari, società per azioni (o Finest S.p.a.), in Modena: Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1988.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'11 aprile 1988.

Immobiliare TIS, società per azioni, in Milano:

Obbligazioni «Delibera assemblea 30 maggio 1960» sorteggiate il 22 marzo 1988.

Obbligazioni «Delibera assemblea 1° dicembre 1969» sorteggiate il 22 marzo 1988.

Obbligazioni «Delibera assemblea 10 giugno 1981» sorteggiate il 22 marzo 1988.

Obbligazioni «Delibera assemblea 16 aprile 1959» sorteggiate il 22 marzo 1988.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1988.

Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 ottobre 1986, n. 730, che ha disposto tra l'altro, l'istituzione di ruoli speciali ad esaurimento da istituire presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano od abbiano prestato servizio;

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito in legge 6 marzo 1987, n. 64;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modifiche in legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modifiche in legge 21 gennaio 1988, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Vista la nota n. 4856 MIN 26/C98 in data 21 settembre 1987 dell'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con la quale vengono indicate le unità di personale interessate ai benefici di cui alla citata legge n. 730/86;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, il ruolo speciale ad esaurimento ai sensi dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 2.

La dotazione organica del ruolo speciale ad esaurimento è fissata dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Nel ruolo speciale ad esaurimento istituito con il presente decreto è inquadrato il personale di cui al primo comma dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 3.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento economico di attività di servizio di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e quelle di previdenza e di quiescenza per i dipendenti statali contenute, rispettivamente, nei decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 e n. 1092, nonché la legge 29 aprile 1976, n. 177.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1988
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 303

TABELLA *A*

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

Qualifica funzionale e livello retributivo	Dotazione organica
Dirigente superiore	1
Primo dirigente	4
Direttore capo r.e.	2
Livello 8°	4
Livello 7°	28
Livello 6°	57
Livello 5°	28
Livello 4°	91
Livello 3°	19
Livello 2°	4

88A1659

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 15 aprile 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della pretura di Castel Baronia.

IL GUADASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Napoli in data 26 marzo 1988, dalla quale risulta che la pretura di Castel Baronia non è stata in grado di funzionare nei giorni dal 15 febbraio al 18 febbraio 1988 a causa del trasferimento degli uffici;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948 n 437 concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Castel Baronia nei giorni dal 15 febbraio al 18 febbraio 1988, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tale ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 15 aprile 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A1697

DECRETO 15 aprile 1988.

Dichiarazione dell'esistenza della condizione di reciprocità fra lo Stato italiano e la Repubblica democratica del Madagascar ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti esecutivi sui beni della Repubblica democratica del Madagascar esistenti in Italia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che presso la pretura di Roma è in corso una procedura esecutiva nei confronti dell'ambasciata della Repubblica democratica del Madagascar (n. 4516/88 esec.), avente ad oggetto somme di denaro depositate presso la Banca commerciale italiana (agenzia n. 21, di Roma), come risulta da informazioni fornite dalla V sezione civile di detta pretura;

Vista la istanza dell'ambasciatore in Italia della Repubblica democratica del Madagascar, in data 10 marzo 1988, con la quale si chiede, a titolo di reciprocità, l'applicazione della legge italiana in virtù della quale non possono essere assoggettati ad esecuzione beni di Stati esteri in Italia;

Ritenuto che nella comunicazione del 10 marzo 1988 del Ministero degli affari esteri si afferma, sulla base di indagini esperite per mezzo dell'ambasciata d'Italia in Tananarive, che in Madagascar procedure esecutive relative a beni appartenenti a Stati esteri sono di norma escluse, ma che tuttavia, a titolo eccezionale ed in casi particolari, a tali atti esecutivi potrebbe addivenirsi a seguito di iniziativa congiunta del Ministero della giustizia e di quello degli esteri; che la situazione così rappresentata, anche in mancanza di specifiche disposizioni di legge, realizza nella sostanza, con riguardo alla prassi vigente, una condizione di rilevanza analoga a quella esistente in Italia per la sequestrabilità e la sottoposizione, in genere, a misure cautelari od esecutive di beni di Stati-esteri, pure assoggettate alla previa valutazione dell'amministrazione; che, dunque, nei rapporti fra l'Italia e il Madagascar esiste la condizione di reciprocità prevista dal regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263;

Attesa la inopportunità di autorizzare la prosecuzione della procedura esecutiva in corso presso la pretura di Roma, in considerazione della possibile compromissione dei rapporti esistenti fra l'Italia e il Madagascar, conformemente al parere espresso al riguardo dal Ministero degli affari esteri in data 1° aprile 1988;

Decreta:

Dichiara la sussistenza della condizione di reciprocità fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Madagascar, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; non autorizza la prosecuzione della procedura esecutiva in corso presso la pretura di Roma, su iniziativa di Collorafi Annarosa, nei confronti dell'ambasciata della Repubblica democratica del Madagascar.

Roma, addì 15 aprile 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A1698

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 marzo 1988.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° ottobre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228, del 30 settembre 1987, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° ottobre 1990;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° ottobre 1990, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 1° aprile 1988, a quella n. 6 di scadenza 1° ottobre 1990.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché tre losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Agli angoli inferiori e superiore destro sono posti dei rosoni contenuti in formelle quadrangolari. Detta cornice è interrotta in alto e in basso, verso destra, da uno spazio rettangolare (banda magnetica), per riportarvi la prevista numerazione onde consentire la lettura magnetica a caratteri CMC7; è altresì interrotta nell'angolo superiore sinistro per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 11,50% - di scadenza 1° ottobre 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910 e D.M. 25 settembre 1987 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° ottobre 1987 - Roma, 1° ottobre 1987 - Il Direttore Generale (Ranuzzi)».

A sinistra della leggenda «Il Direttore Generale» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Al di sotto del bollo a secco è posta la leggenda «V° per la Corte dei conti (Spanò)»; alla stessa altezza, sulla destra, l'altra leggenda «Il Primo Dirigente (Marzio)». In basso, a destra, è riportato «N. 708000 di Pos. (Serie IV)».

Al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino in corrispondenza del quale è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate in alto, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo; più in basso, le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° ottobre 1990.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma piu sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione generale del debito pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° ottobre 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre - 1986, n. 910 e D.M. 25 settembre 1987 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «11,50%» mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 11,50%-1° ottobre 1990».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1988
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 331

88A1660

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 aprile 1988.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1988 con il quale sono state indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988 le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1988, con il quale sono state costituite la commissione elettorale centrale e la commissione elettorale circoscrizionale;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, n. 11567 del 21 marzo 1988, concernente la necessità di rinviare al 27 e 28 novembre 1988 le elezioni già fissate per le date sopra citate;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica sono rinviate al giorno 27 novembre 1988, dalle ore 8 alle ore 20, presso la sede del Ministero stesso sita in Roma, via XX Settembre n. 97.

Art. 2.

L'elezione stessa prosegue fino alle ore 14 del giorno successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A1686

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna denominata «Fondo di rivalutazione per assicurazioni vita collettive - Col. Foriv», presentato dalla S.p.a. Norimberga Maeci vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 21 dicembre 1987 della società per azioni Norimberga Maeci vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione interna denominata «Fondo di rivalutazione per assicurazioni vita collettive - Col. Foriv»;

Vista la nota in data 19 gennaio 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione interna denominata «Fondo di rivalutazione per assicurazioni vita collettive - Col. Foriv», presentato dalla società per azioni Norimberga Maeci vita, con sede in Milano.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1644

DECRETO 9 marzo 1988, n. 126.

Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 595;

Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche;

Attesa la rilevanza che l'applicazione della disciplina sul controllo dei materiali ha per la sicurezza delle costruzioni e per la tutela della pubblica incolumità;

Considerata la urgente necessità di definire nuove metodologie di verifica, alla produzione, delle idoneità dei leganti idraulici utilizzati in Italia;

Ritenuto che a tale fine è necessaria una serie di verifiche, ripetute nel tempo, intese al costante accertamento della presenza dei requisiti fissati dal decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche;

Ritenuto che per il conseguimento di tali finalità dovrà essere studiata apposita disciplina, anche al fine di definire standards e metodologie operative adeguate ai livelli europei;

Ritenuto che, nelle more, è intanto necessario disporre una disciplina transitoria;

Considerato che il C.N.R., tramite l'Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia (I.C.I.T.E.), svolge dal 1968 attività di accertamento ed attestazione della costante rispondenza dei cementi ai requisiti di accettazione attraverso il servizio di controllo e certificazione di qualità;

Decreta:

Art. 1.

I cementi di cui all'art. 1, lettere *A)* e *C)*, della legge 26 maggio 1965, n. 595, utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere previamente controllati e certificati secondo la procedura di cui al regolamento C.N.R. - I.C.I.T.E. del «Servizio di controllo e certificazione dei cementi», allegato al presente decreto (rapporto n. 720314/265 del 14 marzo 1972).

Art. 2.

La procedura di controllo e di certificazione di cui all'art. 1 viene effettuata mediante i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione, di cui all'art. 1, potrà essere svolta nei luoghi di produzione da omologhi laboratori ufficiali esteri di analisi.

Art. 3.

Fermo quanto disposto dagli articoli 1 e 2, i cementi di produzione estera trasportati via mare dovranno essere assoggettati, prima della loro immissione nella rete distributiva, al controllo della permanenza dei requisiti di accettazione di cui al decreto ministeriale 3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tale controllo sono abilitati i medesimi istituti di cui al primo capoverso dell'art. 2.

Art. 4.

I cementi di cui all'art. 1 del presente decreto devono riportare la indicazione dei limiti minimi di resistenza a compressione a ventotto giorni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 3 giugno 1968.

Art. 5.

Per i fini di cui all'art. 1, il controllo e la certificazione dei cementi di produzione nazionale non sono richiesti per i cementi aventi marchio C.N.R. - I.C.I.T.E. e per quelli per i quali sia in corso, alla data del presente decreto, la procedura per il rilascio di detto marchio.

Art. 6.

Copia delle certificazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 e delle delibere di concessione del marchio di cui all'art. 5 nonché delle domande in corso di istruttoria di cui al medesimo art. 5 dovrà essere, a cura delle società produttrici nazionali o importatrici, depositata presso la camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio e quindi trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la prova dell'avvenuto deposito.

In difetto di tali adempimenti è vietata l'immissione nella rete commerciale nazionale e l'utilizzazione di cementi di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore dal trentesimo giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 9 marzo 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro dei lavori pubblici
DE ROSE

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I.C.I.T.E. - ISTITUTO CENTRALE PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE E LA TECNOLOGIA EDILIZIA

Rapporto n. 720314/265

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEI CEMENTI

0. *Premessa.*

Il controllo di qualità dei cementi di norma ha lo scopo di accertare la loro costante rispondenza ai requisiti di accettazione prescritti dalle norme vigenti, seguendo le modalità di prova stabilite.

Esso è costituito da un controllo interno ai cura del produttore da un controllo esterno da eseguirsi da personale qualificato dell'I.C.I.T.E. (Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia), a cui è devoluta la concessione del marchio di qualità, previa presentazione volontaria di formale richiesta da parte del produttore all'Ente preposto.

Le operazioni di prelievo dei campioni vengono eseguite in contradditorio alla presenza del direttore dello stabilimento o di un suo delegato e del funzionario dell'I.C.I.T.E.

La concessione all'uso del marchio di qualità è inoltre subordinata all'accertamento da parte dell'I.C.I.T.E. della esistenza del laboratorio, delle apparecchiature e del personale necessari ad eseguire le prove di norma.

I provvedimenti di concessione e di revoca del marchio di qualità saranno previamente sottoposti al parere consultivo della commissione tecnica dell'I.C.I.T.E.

Agli effetti del marchio di qualità valgono esclusivamente i risultati ottenuti presso i laboratori di controllo dell'I.C.I.T.E.

1. *Presentazione ed istruzione delle domande di concessione.*

1.1. Presentazione delle domande.

1.1.1. La domanda per la concessione dell'uso del marchio ad un tipo di cemento prodotto in uno stabilimento può essere presentata soltanto dall'impresa industriale che lo produce.

1.1.2. L'azienda compilerà la domanda in duplice copia sui moduli dell'Istituto.

Per ogni tipo di cemento e per ogni stabilimento di produzione va presentata una domanda distinta. La concessione si riferirà solo a quel tipo di cemento e a quello stabilimento.

1.1.3. Alla sua prima domanda, l'azienda dovrà unire:

un certificato comprovante la sua iscrizione ad una camera di commercio italiana;

i segni di riconoscimento usati per il tipo di cemento (sacco, marca, colore, ecc.);

una copia del presente regolamento controfirmato per accettazione.

1.1.4. Per le domande successive, relative ad altri tipi di cemento, è sufficiente che l'azienda faccia riferimento alla prima domanda presentata, allegando solo i segni di riconoscimento usati per i tipi di cemento oggetto delle domande stesse.

1.1.5. Le domande ed i relativi allegati vanno presentati alla sede dell'I.C.I.T.E.

1.2. Istruzione delle domande.

1.2.1. Al ricevimento della domanda l'I.C.I.T.E. provvede ad eseguire un sopralluogo per accertare se lo stabilimento possiede i mezzi di controllo della produzione (personale ed apparecchi) necessari a garantire la conformità del cemento alle norme.

1.2.2. In base alle risultanze della istruttoria preliminare l'Istituto accetta o respinge la domanda sentito il parere del gruppo istruttore competente.

2. *Controllo interno.*

2.1. Il fabbricante è tenuto a controllare in stabilimento la rispondenza ai requisiti di norma dei cementi soggetti al marchio di qualità e ad annotare su apposito registro a schede, fornito dall'I.C.I.T.E., i risultati ottenuti. Una copia della scheda va spedita all'I.C.I.T.E.

I dati registrati dovranno essere conservati almeno per tre anni a disposizione dell'I.C.I.T.E.

2.2. La frequenza dei controlli dovrà essere: almeno una volta alla settimana per i requisiti fisico-meccanici e almeno una volta al mese per i requisiti chimici.

2.3. Per la durata di due mesi dalla data di prelievo dovrà essere tenuto a disposizione dell'I.C.I.T.E., nel quantitativo di 5+6 chilogrammi, il campione del mese, sul quale sono state eseguite sia le prove chimiche che quelle fisico-meccaniche.

2.4. L'eventuale prelievo del campione interno da parte dell'I.C.I.T.E. verrà verbalizzato (allegato 3) e controfirmato dalle parti.

Il verbale dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la individuazione del campione (tipo di cemento, sigla, data, ecc.).

2.5. I dati del controllo interno servono ad accertare l'esistenza del controllo stesso e la concordanza dei risultati del laboratorio di fabbrica e del laboratorio dell'I.C.I.T.E.

3. *Controllo esterno.*

3.1. L'I.C.I.T.E. dovrà eseguire un controllo delle caratteristiche chimiche e fisico-meccaniche di tutti i cementi di norma per i quali il produttore ha richiesto il marchio di qualità.

3.2. La frequenza di tali controlli, da effettuarsi secondo le norme vigenti, sarà stabilita dall'I.C.I.T.E. sulla base di almeno sei sopralluoghi per anno.

Il personale delle cementerie dovrà essere disponibile, almeno entro il normale orario d'ufficio, alla visita dell'incaricato dell'I.C.I.T.E., il quale è tenuto a farsi riconoscere all'entrata in stabilimento per essere subito accompagnato ai punti di prelievo.

Al momento dell'arrivo in cementeria dell'incaricato dell'I.C.I.T.E. tutti i carichi avviati al consumo sono da considerarsi a disposizione per il prelievo dei campioni.

L'incaricato dell'I.C.I.T.E. sceglierà con la massima rapidità i carichi da campionare.

3.3. Le prove verranno effettuate nei laboratori dell'I.C.I.T.E.

Al termine delle prove l'I.C.I.T.E. invierà al produttore una scheda contenente i risultati ottenuti.

Sulla scheda saranno segnati in rosso i valori non conformi alle norme.

4. *Prelievo dei campioni.*

4.1. Il prelievo dei campioni per il controllo di qualità sarà effettuato su partite avviate al consumo seguendo le modalità previste dalle norme vigenti. Precisazioni e modalità esecutive sono riportate nell'allegato 1.

4.2. Nel caso che la produzione di un cemento marchiato venga interrotta il produttore è tenuto entro quindici giorni dalla interruzione a darne comunicazione all'I.C.I.T.E., che concede la sospensiva del marchio di qualità.

Alla ripresa produttiva il produttore potrà ottenere il ripristino del marchio dopo il primo prelievo completamente positivo.

4.3. I cementi di produzione stagionale possono ottenere il marchio di qualità con le modalità previste dal presente regolamento. Per cementi di produzione stagionale si intendono quelli venduti per un periodo limitato di tempo nell'anno tra quattro e sei mesi consecutivi. L'I.C.I.T.E. durante tale periodo effettuerà almeno tre sopralluoghi. Il produttore è tenuto ad informare l'I.C.I.T.E. della presumibile durata della produzione stagionale; inoltre egli deve notificare all'I.C.I.T.E. per iscritto l'inizio delle spedizioni almeno trenta giorni prima ed il termine di esse non oltre quindici giorni dalla cessazione.

Alla ripresa annuale della produzione l'I.C.I.T.E. concede fiduciariamente l'uso del marchio precedentemente concesso.

4.4. I cementi di produzione saltuaria od occasionale debbono sottostare ad un periodo istruttorio di circa sei mesi con almeno tre prelievi. Per i cementi per sbarramenti di ritenuta il periodo istruttorio è ridotto a circa tre mesi con almeno due prelievi. Nel caso che i suddetti cementi abbiano ottenuto il marchio di qualità in precedenza ed il produttore ne chieda il rinnovo, questo potrà essere concesso dall'I.C.I.T.E. dopo il primo prelievo completamente positivo.

4.5. I cementi spediti dai centri di distribuzione aziendali, presso i quali il prodotto subisce una ulteriore manipolazione, usufruiscono del marchio purché provengano da stabilimenti in possesso dei relativi marchi di qualità.

L'I.C.I.T.E. ha la facoltà di effettuare controlli esterni presso i centri di distribuzione aziendali. I campioni così prelevati vanno considerati a tutti gli effetti come prelevati nello stabilimento d'origine.

Il produttore è tenuto a segnalare all'I.C.I.T.E. i propri centri di distribuzione dei cementi marchiati.

5. Concessione del marchio di qualità.

5.1. Al produttore dei cementi soggetti al controllo di qualità, che rispondano alle prescrizioni sopra indicate, verificate in un periodo istruttorio dell'ordine di sei mesi con almeno tre prelievi positivi, l'I.C.I.T.E. concede il marchio di qualità con validità annuale, tacitamente rinnovabile.

I cementi portano sull'imballo o, in caso di fornitura allo stato sfuso, sui sigilli, sui documenti e sui contrassegni di accompagnamento della merce, il marchio di qualità e la dicitura (non modificabile) «Cemento controllato all'origine secondo le norme» (allegato 4).

Il concessionario del marchio di qualità potrà usare ed iscrivere sugli imballi e sui documenti e contrassegni di accompagnamento della merce i propri simboli, denominazioni e marchi di fabbrica, con esclusione di qualsiasi altro tipo di dicitura non autorizzata dall'Istituto

5.2. La concessione del marchio di qualità è strettamente personale del produttore richiedente e non è cedibile per nessun motivo salvo nella eventualità di cessione o di trasformazione dell'azienda. In questo caso il produttore ne darà tempestiva comunicazione all'I.C.I.T.E., il quale prenderà nota dell'avvenuta variazione e comunicherà entro un mese il proprio consenso o meno al mantenimento del marchio.

5.3. Il diritto da parte del produttore all'uso dei segni distintivi di contrassegno è strettamente limitato ai tipi di cemento per i quali l'I.C.I.T.E. ha rilasciato specifica autorizzazione. Il produttore dovrà impegnarsi:

a distinguere in modo inequivocabile sui propri cataloghi, listini stampati e altri documenti i cementi marchiati dagli altri. Una copia di tali stampati verrà perciò inviata all'Istituto entro quindici giorni dalla loro pubblicazione;

a custodire con ogni cura i segni distintivi onde evitare qualsiasi abuso da parte di terzi.

5.4. Il concessionario ha la facoltà di dare la pubblicità che ritiene più opportuna all'ottenuta concesssione del marchio; deve però evitare nel modo più assoluto che possano generarsi degli equivoci tra i prodotti marchiati e quelli non marchiati.

5.5. L'apposizione del marchio di qualità, sui sacchi e sui documenti di accompagnamento del prodotto, è fatta dal produttore sotto la sua responsabilità.

Egli garantisce in tal modo che il prodotto in questione possiede le stesse caratteristiche di qualità di quello a cui l'I.C.I.T.E. ha concesso il marchio.

5.6. L'I.C.I.T.E. provvederà a diffondere tutte le notizie relative alla concessione dei marchi di qualità a mezzo stampa specializzata.

6. Sanzioni.

6.1. L'I.C.I.T.E., qualora un cemento marchiato manifesti una o più insufficienze dei requisiti richiesti, accertati nei controlli esterni, ne dà immediata segnalazione al produttore.

6.2. La mancata rispondenza alle norme di un cemento marchiato, accertata nei controlli esterni, comporta le seguenti sanzioni:

ammonimento;
sospensione del marchio;
revoca del marchio.

Anche l'inadempienza del controllo interno potrà comportare le stesse sanzioni.

6.3. Nel caso in cui, dopo una prima insufficienza alle norme, debitamente segnalata al produttore come da 6.1, se ne verifichi una seconda entro dodici mesi dal prelievo del primo campione insufficiente, l'I.C.I.T.E. provvede a trasmettere un ammonimento al produttore.

6.4. L'I.C.I.T.E. adotterà il provvedimento di sospensione del marchio di qualità nel caso in cui, nei controlli esterni, sia stata accertata per la terza volta in dodici mesi consecutivi la non rispondenza alle norme di uno stesso tipo di cemento.

Il produttore può riottenere il marchio di qualità quando, entro sei mesi dalla sospensione, l'I.C.I.T.E. accerti risultati positivi su almeno tre campioni del controllo esterno.

6.5. Il provvedimento di revoca del marchio di qualità viene adottato dall'I.C.I.T.E., sentito il parere della commissione tecnica, nei casi di accertata ripetuta insufficienza dei controlli esterni e solo dopo aver preso verso il produttore inadempiente i provvedimenti indicati ai punti 6.3. e 6.4.

6.6. Il tipo di cemento colpito dal provvedimento di revoca potrà riottenere il marchio di qualità, previa presentazione di regolare domanda, dopo un periodo di rispondenza alle norme per almeno un anno, accertata su almeno sei campioni del controllo esterno.

6.7. In caso di sospensione il produttore è tenuto immediatamente a non fare più uso del marchio per il tipo di cemento colpito dal provvedimento e dei relativi contrassegni.

6.8. Nel caso di revoca della concessione per un tipo di cemento, il produttore è tenuto a cessare immediatamente l'uso del relativo marchio e ad eliminare i contrassegni o altro materiale comprovanti la concessione del marchio stesso.

6.9. L'I.C.I.T.E. provvede a togliere dall'elenco delle concessioni, di cui al punto 5.6, il cemento colpito da provvedimenti, di sospensione o di revoca del marchio.

6.10. Nel caso di sospensione o revoca del marchio di qualità, le conseguenze, di cui ai punti 6.7, 6.8 e 6.9, si applicano anche ai cementi spediti dai centri di distribuzione aziendali.

7. Rinuncia all'uso del marchio.

Il concessionario potrà rinunciare all'uso del marchio, con le conseguenze di cui ai punti 6.8 e 6.9 valevoli anche per i centri di distribuzione aziendali:

in ogni tempo con preavviso di un mese;
per sopravvenute sostanziali variazioni del presente regolamento, qualora il concessionario non accetti le nuove condizioni.

8. *Variazioni delle norme ufficiali e del regolamento.*

Nel caso venissero apportate alle norme ufficiali o al presente regolamento delle varianti, l'Istituto ne darà comunicazione al concessionario, il quale avrà la facoltà di rinunciare alla concessione del marchio.

9. *Tariffe.*

Le tariffe annuali per la concessione del marchio di qualità sono stabilite dal Consiglio nazionale delle ricerche.

9.1. In caso di variazioni di tariffe, queste saranno notificate con lettera raccomandata a tutti i concessionari, cui verrà data facoltà di rinuncia della concessione entro un mese dalla data della notifica.

9.2. Il richiedente, alla presentazione della domanda di concessione del marchio di qualita, dovra versare all'I.C.I.T.E. una quota d'iscrizione il cui importo è fissato dall'I.C.I.T.E. stesso.

9.3. Il pagamento è annuale, anticipato, non frazionabile, né rimborsabile.

10. *Uso fraudolento del marchio.*

10.1. È fraudolento l'uso del marchio quando questo può ingannare l'acquirente sulla natura, qualità e origine del prodotto. In particolare quando il marchio è applicato su prodotti:

per i quali la domanda non è ancora stata presentata o la concessione è stata ancora rilasciata o è stata rifiutata;

non corrispondenti al tipo di cemento previsto dalla concessione;

per i quali è stata rinunciata o sospesa o revocata la concessione stessa.

10.2. L'uso fraudolento del marchio sarà perseguito a termine di legge.

ALLEGATO 1

Modalità di prelievo per il controllo esterno

L'incaricato dell'I.C.I.T.E., fattosi riconoscere come all'art. 3.2. del regolamento, dà immediato inizio in contraddittorio alle operazioni di prelievo dei campioni di cemento da partite avviate al consumo:

a) in uscita dalla cementeria;
b) in fase di pesata;
c) in fase di carico.

Il campionamento viene eseguito, nel caso di partite di cemento in sacchi, prelevando 5 chili del prodotto da 10 sacchi per ogni partita di 1000 sacchi o frazione; nel caso di partite di cemento alla rinfusa, prelevando direttamente dai contenitori 10 chili di prodotto per ogni 50 quintali o frazione.

Dopo aver omogeneizzato il tutto, il campione viene ripartito in tre parti eguali che vengono introdotte in tre recipienti a chiusura ermetica non deteriorabile durante il trasporto.

Il prelievo viene verbalizzato utilizzando il modulo prescritto (allegato 2) compilato in triplice esemplare e controfirmato dalle parti.

Il verbale contiene tutti gli elementi necessari all'individuazione del campione di cemento ed è inserito in ogni contenitore.

Dei tre contenitori uno resta a disposizione del produttore mentre il secondo ed il terzo, sigillati con i sigilli delle due parti, sono spediti all'I.C.I.T.E. a cura della cementeria.

L'I.C.I.T.E. utilizza il campione di cemento di un contenitore per le prove di norma mentre conserva l'altro per eventuali contestazioni sino a quaranta giorni dalla data di trasmissione della scheda (art. 3.3. del regolamento).

Su ogni contenitore deve essere chiaramente indicato il numero che individua lo stabilimento di produzione (allegato 5), il tipo di cemento ed il ciclo di prelievo.

ALLEGATO 2

Verbale di prelievo cementi in contraddittorio

Il giorno .... il sig. ....
per la .... di..
ed il sig...
per l'I.C.I.T.E. - Via Lombardia, 49 - S. Giuliano Milanese «frazione di Sesto Ulteriano» (Milano), hanno proceduto al prelievo in contraddittorio di un campione di cemento .... tipo........................
relativo alla fornitura di q.li............ di cemento prodotto dalla cementeria di .... e diretto..
bolla n. .... ciclo n. ....

Il campione prelevato da...

....

....

....

è stato diviso in tre parti e racchiuso in tre contenitori, di cui due chiusi e sigillati. I tre campioni sono lasciati in consegna alla cementeria che ne tratterrà uno per le proprie prove di norma e invierà all'I.C.I.T.E. i due campioni riposti nei contenitori sigillati...

....

....

Le prove saranno effettuate secondo le vigenti norme.

....

....

....

Letto, confermato e sottoscritto, addì ....

Per la cementeria di.................. *Per l'I.C.I.T.E.*..............................

....

....

ALLEGATO 3

Verbale di prelievo cementi per controlli interni

Il giorno .... il sig. ....
per la .... di...
ed il sig...
per l'I.C.I.T.E. - Via Lombardia, 49 - S. Giuliano Milanese «frazione di Sesto Ulteriano» (Milano), hanno proceduto al prelievo di un campione di cemento .... tipo .... relativo al controllo interno del .... sigla ....
prodotto dalla cementeria di..
....
....
....

Il campione chiuso, e sigillato in un contenitore, è lasciato in consegna alla cementeria, che lo invierà all'I.C.I.T.E........................
....
....

Le prove saranno effettuate secondo le vigenti norme.
....
....
....

Letto, confermato e sottoscritto, addì ....

Per la Cementeria di.................. *Per l'I.C.I.T.E.*.........................
....
....

ALLEGATO 4

Dicitura indispensabile: «Cemento controllato all'origine secondo le norme».
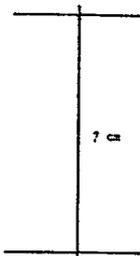
Dimensioni del marchio: il diametro esterno del simbolo da stampare sui sacchi del cemento marchiato è di cm 7; sui documenti di accompagnamento del cemento o sui corrispondenti documenti aziendali può essere stampato o riportato in altro modo il simbolo con diametro massimo di cm 3.

Colore del marchio: per i sacchi il colore è nero, mentre per i documenti d'accompagnamento o dei corrispondenti documenti aziendali il colore può essere dal nero al grigio in tutta la gamma dei grigi.

ALLEGATO 5

Elenco cementerie
al 1° gennaio 1972

(Omissis).

I relatori: BERTOLA - GABRIELLI

Il direttore: MANFREDI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 595/1965 reca: «Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici». Si trascrive il relativo art. 8:

«Art. 8. — Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sono stabiliti i limiti minimi delle resistenze meccaniche, con le tolleranze relative e i requisiti chimici e fisici atti a determinare la rispondenza del leganti idraulici alla definizione ed agli impieghi di ciascuno di essi, nonché la metodologia delle prove per l'accertamento, per ciascun tipo dei requisiti e delle caratteristiche prescritti».

— Il D.M. 3 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 17 luglio 1968, reca nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi. Il predetto decreto è stato modificato dal D.M. 20 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 27 dicembre 1984, successivamente rettificato con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985.

Nota all'art. 1:

L'art. 1 della legge n. 595/1965 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) è così formulato:

«Art. 1. — Agli effetti della presente legge i leganti idraulici si distinguono in:

A. — *Cementi normali e ad alta resistenza:*

a) portland;
b) pozzolanico;
c) d'altoforno.

B. — *Cemento alluminoso.*

C. — *Cementi per sbarramenti di ritenuta:*

a) portland;
b) pozzolanico;
c) d'altoforno.

D. — *Agglomeranti cementizi:*

a) a lenta presa;
b) a rapida presa.

E. — *Calci idrauliche:*

a) calci idrauliche naturali in zolle;
b) calci idrauliche naturali o artificiali in polvere;
c) calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere;
d) calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere;
e) calce idraulica artificiale siderurgica in polvere».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 595/1965 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) è il seguente:

«Art. 6. — Le prove fisiche e chimiche dei leganti idraulici sono effettuate dai seguenti laboratori sperimentali annessi alle cattedre di scienza delle costruzioni o di chimica applicata, secondo la natura delle indagini richieste:

della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano;
della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino;
della facoltà di ingegneria dell'Università di Bari;
della facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna;
della facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari;
della facoltà di ingegneria dell'Università di Genova;

della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli;
della facoltà di ingegneria dell'Università di Padova;
della facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo;
della facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa;
della facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;
della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste;
della facoltà di architettura del Politecnico di Milano;
della facoltà di architettura del Politecnico di Torino;
della facoltà di architettura dell'Università di Firenze;
della facoltà di architettura dell'Università di Napoli;
della facoltà di architettura dell'Università di Palermo;
della facoltà di architettura dell'Università di Roma;
dell'istituto superiore d'architettura di Venezia;

ed inoltre dai:

laboratorio dell'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato di Roma;

laboratorio dell'Istituto sperimentale del Touring club italiano di Milano».

— Il testo dell' art 20 della legge n. 1086/1971 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica) è il seguente:

«Art. 20. *(Laboratori)*. — Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali:

i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e della facoltà o istituti universitari di architettura;

il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma);

il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del Touring club italiano (Milano);

il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge.

L'attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di pubblica utilità».

Nota all'art. 3:

Per il D.M. 3 giugno 1968 si veda nelle note alle premesse:

Nota all'art. 4;

Il testo dell'art. 1 delle norme allegate al D.M. 3 giugno 1968 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) è il seguente:

«Art. 1. — I cementi indicati nella legge 26 maggio 1965, n. 595, saggiati su malta normale, secondo le prescrizioni e le modalità indicate nel successivo art. 10, debbono avere i seguenti limiti minimi di resistenza meccanica, con tolleranza del 5%:

A) CEMENTI NORMALI E AD ALTA RESISTENZA

— *normale*

resistenza a flessione:

dopo sette giorni	40 kg/cm²
dopo ventotto giorni	60 kg/cm²

resistenza a compressione:

dopo sette giorni	175 kg/cm²
dopo ventotto giorni	325 kg/cm²

— *ad alta resistenza*

resistenza a flessione:

dopo tre giorni	40 kg/cm²
dopo sette giorni	60 kg/cm²
dopo ventotto giorni	70 kg/cm²

resistenza a compressione:

dopo tre giorni	175 kg/cm²
dopo sette giorni	325 kg/cm²
dopo ventotto giorni	425 kg/cm²

— *ad alta resistenza e rapido indurimento*

resistenza a flessione:

dopo ventiquattro ore	40 kg/cm²
dopo tre giorni	60 kg/cm²
dopo ventotto giorni	80 kg/cm²

resistenza a compressione:

dopo ventiquattro ore	175 kg/cm²
dopo tre giorni	325 kg/cm²
dopo ventotto giorni	525 kg/cm²

B CEMENTO ALLUMINOSO

resistenza a flessione:

dopo ventiquattro ore	40 kg/cm²
dopo tre giorni	60 kg/cm²
dopo ventotto giorni	80 kg/cm²

resistenza a compressione:

dopo ventiquattro ore	175 kg/cm²
dopo tre giorni	325 kg/cm²
dopo ventotto giorni	525 kg/cm²

C) CEMENTI PER SBARRAMENTI DI RITENUTA

resistenza a compressione:

dopo ventotto giorni	225 kg/cm²
dopo novanta giorni	350 kg/cm²».

88G0174

DECRETO 9 marzo 1988.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla S.p.a. Norimberga Maeci vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 16 novembre 1987 della società per azioni Norimberga Maeci vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 19 gennaio 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla società per azioni Norimberga Macci vita, con sede in Milano:

tariffa di assicurazione a vita intera, a premio unico;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della suindicata tariffa.

Roma, addì 9 marzo 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1643

DECRETO 9 marzo 1988.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 1° aprile 1987 della società per azioni Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza, con sede in Bologna, e le successive modifiche in data 17 luglio 1987 e 3 settembre 1987, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 14 gennaio 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla società per azioni Compagnia assicuratrice lavoro e previdenza, con sede in Bologna:

tariffa 10G - assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte;

tariffa 10Gi - assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità;

condizioni speciali di polizza delle sopra indicate tariffe;

tariffa 10R - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante con controassicurazione in caso di vita dell'assicurato a scadenza;

condizioni speciali di polizza da applicare alla suddetta tariffa.

Roma, addì 9 marzo 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1645

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 marzo 1988.

Riconoscimento dell'indicazione geografica «Montà» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Montà» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento dell'indicazione geografica «Montà» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Montà».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Montà, in provincia di Cuneo.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Montà» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A1638

DECRETO 12 marzo 1988.

Riconoscimento dell'indicazione geografica «Corneliano» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Corneliano» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1987;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Corneliano» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Corneliano».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Corneliano d'Alba, in provincia di Cuneo.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Corneliano» può essere completata dal riferimento al nome del vitigno Favorita B nonché dalle indicazioni aggiuntive bianco e rosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A1639

DECRETO 16 marzo 1988.

Riconoscimento dell'indicazione geografica «Vezza» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica:

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Vezza» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1987;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento dell'indicazione geografica «Vezza» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Vezza».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Vezza d'Alba, in provincia di Cuneo.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Vezza» può essere completata dal riferimento al nome del vitigno Favorita B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A1640

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 13 aprile 1988.

Criteri e parametri per la realizzazione, con finanziamenti statali, di impianti sportivi destinati all'agonismo.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 1 della detta legge n. 65 (testo coordinato) con cui sono state stabilite norme. procedure e termini per l'approvazione dei programmi di impianti sportivi previsti dalle lettere *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della stessa legge;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1987 con il quale sono stati adottati i criteri e parametri previsti dall'art. 1, comma 4, della legge sopra richiamata;

Vista la sentenza n. 517/1987 con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto l'illegittimità costituzionale della detta legge n. 65/1987 nella parte in cui non rispettava le competenze attribuite alle regioni in materia di impiantistica di base (lettera *c)*, art. 1, comma 1, stessa legge n. 65) dall'art. 58, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e alle province autonome di Trento e Bolzano dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, con riferimento per le dette province autonome anche alle competenze relative alla realizzazione di impianti destinati all'agonismo;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, con il quale sono state adottate norme per l'adeguamento al dispositivo della predetta sentenza n. 517/1987;

Constatato che con la richiamata legge n. 92/1988 sono state poste nuove norme sostanziali e procedurali per la realizzazione dei programmi di impiantistica sportiva previsti dall'art. 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 1 della predetta legge n. 92, che nel sostituire i commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge n. 65/1987, ha stabilito nuove norme, procedure e termini per l'approvazione del programma straordinario di intervento per la realizzazione di impianti destinati all'attività agonistica, secondo la nuova formulazione dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 65 del 1987;

Ritenuta in particolare la necessità di adottare, in sostituzione di quelli già approvati con il sopracitato decreto ministerale 22 maggio 1987, i criteri e parametri previsti dal citato comma 3 dell'art. 1 della legge n. 92 del 1988, per la formulazione dei programmi di impiantistica sportiva contemplati dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 65/1987 nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della citata legge n. 92;

Sentito il parere tecnico del CONI;

Sentito, nelle sedute dell'11 e del 17 marzo 1988, il parere del comitato di coordinamento per l'impiantistica sportiva, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1988, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della citata legge n. 92;

Sentiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1.

Adozione dei criteri e parametri

Sono adottati, nel testo che segue, i criteri e parametri previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, ai fini dell'elaborazione dei programmi per la realizzazione di impianti sportivi destinati a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità.

Art. 2.

Criteri e parametri

In attuazione dell'indirizzo programmatico della legge tendente al riequilibrio territoriale e tipologico degli impianti destinati all'agonismo, gli interventi dovranno uniformarsi ai seguenti criteri e parametri:

Criteri generali:

distribuzione dei finanziamenti secondo le esigenze dei diversi tipi e livelli di attività sportiva nei vari campionati;

tetti e percentuali massimi di finanziamento per poter realizzare un maggior numero di impianti;

riferimenti tipologici e normativi a base delle progettazioni;

ordini di priorità oggettivamente individuabili;

variazioni percentuali a seconda del livello dei campionati da definirsi in sede di commissione tecnica;

proporzionalità al bacino d'utenza;

percentuale d'intervento sul massimale di costo.

Criteri di valutazione del singolo intervento:

rispondenza alle reali esigenze sportive del territorio, valutate con riguardo alle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzate secondo criteri di ufficialità;

polivalenza intesa sia come possibilità di uso dell'impianto per la pratica di diversi sport, sia come possibilità di impiego per diversi livelli di campionato, sempre con riferimento all'agonismo;

economicità, tenendo conto del rapporto tra costi (di realizzazione e gestione) e benefici (praticanti i servizi), per tipologie omogenee;

gestibilità degli impianti e risparmi energetici;

sicurezza e comfort per atleti e pubblico;

adeguamento alla normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche.

Parametri:

le tipologie degli impianti finanziabili sono quelle destinate a soddisfare le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità.

Sono individuati due livelli di impianti, secondo il numero dei posti spettatori:

1) oltre 2000 al chiuso; oltre 5000 all'aperto;

2) fino a 2000 al chiuso; fino a 5000 all'aperto.

Per gli impianti di primo livello l'intervento statale può essere erogato sino al 70% (elevabile fino all'80% per le aree del Mezzogiorno) della cifra ammessa, con riferimento, per gli impianti di calcio, ad un tetto comunque non superiore a quello stabilito per gli impianti dei mondiali del 1990 e, per gli altri impianti, ai tetti ritenuti necessari per le diverse tipologie, secondo le indicazioni tecniche del CONI, in relazione alle esigenze dei vari campionati e per un importo, in ogni caso, non superiore a lire 7.000 milioni.

Per gli impianti di secondo livello l'intervento statale può essere erogato sino al 75% della cifra ammessa (elevabile all'85% per le aree del Mezzogiorno), salvi eventuali diversi parametri, stabiliti su base regionale dalla commissione tecnica prevista dall'art. 1, comma 3, della legge n. 92 del 1988, modificativo dell'art. 1, comma 5, della legge n. 65/1987.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della predetta legge, una quota non inferiore al 67% dello stanziamento è finalizzato al finanziamento di impianti di costo fino a lire 2.500 milioni.

I criteri di priorità secondo cui i finanziamenti sono assegnati fanno riferimento a:

oggettive esigenze di campionato;
adeguamento a norme di sicurezza;
polivalenza dell'intervento.

Art. 3.

Presentazione delle domande termini e documentazione

Le domande, in carta legale, dovranno essere presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo, al CONI e, per conoscenza, alla regione di rispettiva competenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate al Ministero entro il termine suindicato ovvero se spedite entro lo stesso termine a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente e complete di tutti gli elementi indicati nel modello allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione tecnica:

1) relazione tecnica illustrativa (da inviare in allegato al Ministero del turismo e dello spettacolo, al CONI e alla regione di rispettiva competenza) da cui si rilevi la rispondenza dell'iniziativa alle finalità della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, e si deduca chiaramente il territorio ed il bacino d'utenza dell'impianto da realizzare, anche in rapporto a strutture già esistenti nella zona; la relazione dovrà comprendere il preventivo di massima delle opere da eseguire;

2) elaborati di progetto (da inviare in allegato esclusivamente al CONI) contenenti la chiara identificazione delle opere da eseguire con disegno di insieme in numero e scala idonei a consentire l'individuazione e lo sviluppo completo e particolareggiato dell'impianto.

Le domande debbono indicare espressamente le provvidenze di cui si intende fruire.

I soggetti abilitati a richiedere il finanziamento attraverso mutui ventennali da contrarre con la Cassa depositi e prestiti possono chiedere che, in via subordinata, le opere stesse siano ammesse a fruire del contributo previsto dall'art. 2, comma 1-*ter*, della legge n. 65/1987 come modificato dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, relativo a mutui da contrarre con l'Istituto per il credito sportivo.

Art. 4.

Ammissibilità delle domande

Non sono ammesse all'istruttoria per la concessione dei benefici di legge le domande:

1) presentate fuori termine;

2) redatte in maniera difforme dallo schema allegato;

3) che, pur redatte secondo il predetto schema, siano carenti, anche parzialmente, delle indicazioni in esso previste, che si considerano tutte essenziali ai fini istruttori;

4) non corredate della documentazione tecnica di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 3 del presente decreto.

Saranno comunque prese in considerazione le domande che facciano esplicito riferimento a documentazione già inviata in data antecedente al presente decreto.

Art. 5.

Revoca dei benefici

L'intervento finanziario pubblico cui si riferiscono i criteri e parametri definiti dal presente decreto è soggetto a revoca con le modalità previste dall'art. 8, comma 2, della legge n. 92 del 1988. A tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, in caso di inattività degli enti destinatari delle provvidenze di legge, comunica alla regione tale inadempienza. La regione, ove lo ritenga, nomina un commissario *ad acta* per la predisposizione degli atti diretti a conseguire l'accesso ai mutui. Decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione ministeriale senza che sia intervenuta da parte della regione notizia della intervenuta nomina di che trattasi, il Ministro dispone la revoca, fermo restando che i fondi di cui alla revoca saranno nuovamente utilizzabili nell'ambito della medesima regione.

Art. 6.

Collaudi e vigilanza

Le commissioni di collaudo e la commissione di vigilanza sono regolamentate ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del decreto ministeriale 30 marzo 1988, relativo all'approvazione del programma per il 1987.

La predetta commissione di vigilanza, nelle sedute dedicate all'esame dei programmi relativi a singole regioni è integrata da due rappresentanti designati dalle regioni interessate.

Roma, addì 13 aprile 1988

Il Ministro: CARRARO

ALLEGATO

DOMANDA-SCHEMA INFORMATIVA DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI, SU CARTA LEGALE, SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE I BENEFICI PUBBLICI PER UN SINGOLO IMPIANTO SPORTIVO.

Al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali turismo e sport - Divisione VIII - Sport - Via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 ROMA

Al C.O.N.I. - Foro Italico - 00194 ROMA

e, p.c.

All'assessorato regionale per lo sport della regione

....

OGGETTO: *Attività agonistica - Impianti programma lettera B)*, Legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1988). Richiesta di inclusione nel programma di interventi relativo all'anno 1988 per il finanziamento di un impianto necessario a soddisfare le esigenze dell'attività agonistica per la disciplina sportiva.......................... (art. 1, comma 1, lettera *B*), sito nel comune di .... (provincia di ....).

Il sottoscritto.................... nella sua qualità di .... (*N.B.* - Oltre agli enti pubblici locali, ivi compresi i consorzi tra comuni, concorrono ai benefici di legge gli altri soggetti indicati all'art. 2 della legge n. 50/1983), in nome e per conto dell'ente che rappresenta, presa visione della legge n. 65/1987 così come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1988) e del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 13 aprile 1988.

Chiede:

a) l'inclusione nel programma annuale di interventi relativo all'anno 1988 per il finanziamento dell'opera sotto descritta .... [*N.B.* - Specificare il tipo di impianto e la localizzazione], ritenuta necessaria a soddisfare le esigenze dell'attività agonistica della disciplina sportiva .... [*N.B.* - Indicare la disciplina] praticata dalla società .... nello svolgimento del campionato .... [*N.B.* - Indicare il livello del campionato] che il sottoscritto attesta avere carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità;

b) la concessione di un mutuo ventennale per l'importo di L.............................. con ammortamento a totale carico dello stato tramite la Cassa depositi e prestiti [*N.B.* - Solamente per i comuni e loro consorzi, le comunità montane e le province ai sensi dell'art. 2, primo comma, legge n. 65/1987];

c) la concessione di un mutuo decennale, per l'importo di L.............................. tramite l'Istituto per il credito sportivo, il cui onere di ammortamento è assistito da un contributo statale del 5,50% sull'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile (legge 21 marzo 1988, n. 92, art. 1, comma 1). [*N.B.* - Vi possono concorrere, oltre ai soggetti indicati dall'art. 2 della legge n. 50/1983, anche i soggetti indicati al precedente punto *b*)].

Dichiara, a tale fine, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) che il relativo progetto di massima è stato approvato con delibera n. ...... del .... adottata dal .... [*N.B.* - Specificare, a seconda dei casi, se trattasi della giunta, del consiglio comunale, o di eventuale altro organo deliberante qualora il soggetto richiedente sia diverso dal comune];

2) che trattasi di realizzazione di opera nuova,

oppure

che trattasi di completamento, o di ampliamento o di ammodernamento di impianto già esistente;

3) che l'opera è classificabile tra quelle di primo livello in quanto ha una capienza superiore a 2.000 posti-spettatore se al chiuso ed a 5.000 posti-spettatore se all'aperto [*N.B.* - In questo caso l'intervento statale può essere erogato sino al 70%, elevabile all'80% per le aree del Mezzogiorno, della cifra ammessa per un importo in ogni caso non superiore a lire 36.000 milioni per gli impianti di calcio e a lire 7.000 milioni per gli impianti di altre discipline];

oppure

che l'opera è classificabile tra quelle di secondo livello in quanto ha una capienza di posti-spettatore inferiore ai predetti limiti [*N.B.* - In questo caso l'intervento statale può essere erogato sino al 75% della cifra ammessa, elevabile all'85% per le aree del Mezzogiorno salvo eventuali diversi parametri stabiliti su base regionale dalla commissione tecnica prevista dall'art. 1, comma 3, della legge n. 92/1988, modificativo dell'art. 1, comma 5, della legge n. 65/1987. Si tenga altresì conto che l'art. 7, comma 2, della suddetta legge impone una riserva non inferiore al 67% dello stanziamento per il finanziamento di impianti di costo fino a lire 2.500 milioni];

4) che i tempi di attuazione sono previsti in mesi .... dall'inizio dei lavori;

5) che il costo di realizzazione dell'opera è di L.................. così distribuito:

acquisizione area . . . . L..........................
opere murarie. . . . . L..........................
attrezzature fisse . . . . L..........................
revisione pezzi . . . . L..........................
spese generali. . . . . L..........................
I.V.A. . . . . L..........................

[*N.B.* - L'incidenza dell'IVA va calcolata al 2% ai sensi dell'art. 3-*bis* della legge n. 65/1987];

6) che sul territorio servito dall'impianto per il quale si chiede il finanziamento [*N.B.* - Specificare il bacino d'utenza con riferimento all'area comunale, sovracomunale o subcomunale] esistono n. .... impianti nei quali si svolgono campionati delle seguenti discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzati con criteri di ufficialità:

Disciplina sportiva	Campionato	Numeri di praticanti attivi/anno
—	—	—
....	....	....
....	....	....
....	....	....

7) che l'impianto per il quale si chiede il finanziamento è altresì idoneo alla pratica delle seguenti discipline sportive, oltre quella principale menzionata nel precedente punto *a)*, ed è utilizzabile per i seguenti campionati:

Disciplina sportiva	Campionato	Numeri di praticanti attivi/anno
—	—	—
....	....	....
....	....	....
....	....	....

8) che i praticanti attivi dei servizi offerti dall'impianto per cui si richiede il finanziamento sono stimabili complessivamente in n. ..../anno;

9) che i costi di gestione dell'impianto sono stimati in L. ..../anno;

10) che i costi di gestione saranno fronteggiati come segue ....;

11) che il progetto dell'impianto sarà redatto in modo conforme alla vigente normativa in materia di sicurezza per atleti e pubblico in quanto.. [*N.B.* - Indicare gli accorgimenti previsti];

12) che il progetto dell'impianto prevederà i seguenti accorgimenti in materia di risparmi energetici [*N.B.* - Indicare gli accorgimenti previsti];

13) che il progetto dell'impianto prevederà (oppure non prevederà) l'abbattimento delle barriere architettoniche per agevolare l'accesso dei portatori di handicap;

14) di avere già presentato a codesto Ministero, anteriormente alla pubblicazione del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo in data 13 aprile 1988 ed al CONI istanza di finanziamento per il medesimo impianto allegando la seguente documentazione:.............. .... (Delibera - preventivo di spesa - relazione tenica - progetto di massima) che pertanto non viene trasmessa in allegato alla presente domanda [*N.B.* - Tale punto va compilato solamente in caso affermativo];

15) di avere indirizzato la presente domanda anche al CONI allegando:

1) relazione tecnica illustrativa [*N.B.* - Da inviare in allegato al Ministero del turismo e dello spettacolo, al CONI e alla regione di rispettiva competenza] da cui si rilevi la rispondenza dell'iniziativa alle finalità della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata con legge 21 marzo 1988, n. 92, e si deduca chiaramente il territorio ed il bacino d'utenza dell'impianto da realizzare, anche in rapporto a strutture già esistenti nella zona. La relazione dovrà comprendere il preventivo di massima delle opere da eseguire;

2) gli elaborati di progetto [*N.B.* - Da inviare in allegato esclusivamente al CONI] che contengano la chiara identificazione delle opere da eseguire con disegno di insieme in numero e scala idonei a consentire l'individuazione e lo sviluppo completo e particolareggiato dell'impianto.

Con osservanza

Il rappresentante legale

88A1641

DECRETO 13 aprile 1988.

Finalità prioritarie, criteri e parametri per la realizzazione, con finanziamenti regionali, di programmi di impianti sportivi destinati alla promozione delle attività sportivo-ricreative.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

Vista la sentenza n. 517/1987 con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto l'illegittimità costituzionale della richiamata legge n. 65/1987 nella parte in cui recava lesione alle competenze attribuite, dall'art. 56, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni a statuto ordinario e nella parte in cui violava le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, loro attribuite dallo statuto di autonomia speciale e dalle relative norme di attuazione, con riferimento sia alla predetta impiantistica di base, sia alla realizzazione di impianti finalizzati all'agonismo;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, con il quale sono state adottate norme per l'adeguamento al dispositivo della predetta sentenza n. 517/1987;

Constatato che con la richiamata legge n. 92/1988 sono state poste nuove norme sostanziali e procedurali per la realizzazione dei programmi di impiantistica sportiva previsti dall'art. 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 2 della predetta legge n. 92, che ha stabilito nuove norme, procedure e termini per l'approvazione del programma straordinario di intervento per la realizzazione di impianti destinati alla promozione delle attività sportivo-ricreative nel rispetto delle competenze regionali;

Ritenuta la necessità di indicare le finalità prioritarie nonché i criteri e parametri previsti dal citato comma 2 dell'art. 3 della legge n. 92 del 1988, per la formulazione dei programmi di impiantistica sportiva contemplati dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 65/1987 nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, della citata legge n. 22;

Recepite le indicazioni rese nella seduta dell'11 aprile 1988, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 92 dal comitato di coordinamento per l'impiantistica sportiva, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1988;

Decreta:

Art. 1.

Adozione delle finalità prioritarie dei criteri e parametri

Sono adottati, nel testo che segue, le finalità prioritarie, i criteri e parametri previsti dall'art. 2, comma 1 e dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, per l'elaborazione dei programmi intesi alla realizzazione di impianti sportivi a livello regionale destinati a promuovere, con strutture polifunzionali, l'esercizio delle attività sportivo-ricreative.

Art. 2.

Finalità prioritarie, criteri e parametri

In attuazione dell'indirizzo programmatico della legge, tendente allo sviluppo e al riequilibrio territoriale e tipologico degli impianti destinati alla promozione delle attività sportivo-ricreative, gli interventi contenuti nei programmi regionali dovranno informarsi alle seguenti finalità prioritarie, criteri e parametri:

Finalità prioritarie:

riequilibrio territoriale e tipologico;

promozione delle attività sportivo-ricreative con i criteri tecnico-didattici propri delle diverse discipline sportive secondo l'ordinamento CONI;

aggregazione e socializzazione sul territorio;

miglioramento dell'offerta integrata turistica.

Criteri generali:

popolazione;

dotazione in atto degli impianti pubblici, riferito alle diverse discipline sportive, dislocati nel territorio;

proporzionalità al bacino d'utenza considerata anche l'esigenza della stagionalità;

percentuale d'intervento sul massimale di costo;

superamento barriere architettoniche;

riferimenti tipologici e normativi a base delle progettazioni.

Parametri di valutazione per singoli impianti:

polivalenza intesa sia come possibilità di impiego dell'impianto per la pratica di diversi sport, sia come insistenza nella stessa area di più impianti coordinati;

economicità tenendo conto del rapporto tra costi (di costruzione e gestione) e benefici (praticanti i servizi), per tipologie omogenee;

gestibilità degli impianti e risparmi energetici;

sicurezza e comfort per praticanti e pubblico;

apertura a tutti eventualmente secondo fasce orarie.

Ove la regione nel cui ambito territoriale debba predisporsi il programma, abbia già adottato prima del 31 marzo 1988 una propria specifica normativa di intervento o programmatoria contenente i parametri, potrà dare applicazione all'anzidetta normativa.

Art. 3.

Presentazione delle domande Termine e documentazione

Le domande, in carta legale, dovranno essere presentate alla regione e alla delegazione regionale del CONI di rispettiva competenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate agli uffici competenti della regione entro il termine suindicato ovvero se spedite entro lo stesso termine a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente e complete di tutti gli elementi indicati nel modello allegato al presente decreto, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione tecnica:

1) relazione tecnica illustrativa, da inviare in allegato alla regione da cui si rilevi la rispondenza dell'iniziativa alle finalità della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, e si deduca chiaramente il territorio ed il bacino d'utenza dell'impianto da realizzare, anche in rapporto a strutture già esistenti nella zona; la relazione dovrà comprendere il preventivo di massima delle opere da eseguire;

2) elaborati di progetto, da inviare in allegato alle regioni contenenti la chiara identificazione delle opere da eseguire con disegno di insieme in numero e scala idonei a consentire l'individuazione e lo sviluppo completo dell'impianto.

Le domande debbono indicare espressamente le provvidenze di cui si intende fruire.

I soggetti abilitati a richiedere il finanziamento attraverso mutui ventennali da contrarre con la Cassa depositi e prestiti possono richiedere che, in via subordinata, le opere stesse siano ammesse a fruire del contributo previsto dall'art. 2, comma 1-*ter* ed 1-*quater*

della legge n. 65/1987 come modificato dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, relativo a mutui da contrarre con l'Istituto per il credito sportivo.

Saranno comunque prese in considerazione le domande che facciano esplicito riferimento a documentazione già inviata in data antecedente al presente decreto.

Art. 4.

Revoca dei benefici

L'intervento finanziario pubblico cui si riferiscono i criteri e parametri definiti dal presente decreto è soggetto a revoca con le modalità previste dall'art. 8, comma 2, della legge n. 92 del 1988.

Roma, addì 13 aprile 1988

Il Ministro: CARRARO

ALLEGATO

DOMANDA-SCHEMA INFORMATIVA DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI, SU CARTA LEGALE, SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE I BENEFICI PUBBLICI PER UN SINGOLO IMPIANTO SPORTIVO.

All'assessorato regionale competente per lo sport della regione

....

e, p.c.

Alla competente delegazione regionale del C.O.N.I.

OGGETTO: Attività sportivo-ricreative - Impianti programma regionale lettera *C)*. Legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, (*Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1988). Richiesta di inclusione nel programma regionale di interventi relativo all'anno 1988 per il finanziamento di un impianto destinato ad attività sportivo-ricreative.. (art. 1, comma 1, lettera *C*) sito nel comune di .... (provincia di ....).

Il sottoscritto..................... nella sua qualità di .... [*N.B.* - Oltre agli enti pubblici locali, ivi compresi i consorzi tra comuni, concorrono ai benefici di legge gli altri soggetti indicati all'art. 2 della legge n. 50/1983], in nome e per conto dell'ente che rappresenta, presa visione della legge n. 65/1987 così come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1988) e del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 13 aprile 1988.

Chiede:

a) l'inclusione nel programma annuale regionale di interventi relativo all'anno 1988 per il finanziamento dell'opera sotto descritta .... [*N.B.* - Specificare il tipo di impianto e la localizzazione);

b) la concessione di un mutuo ventennale per l'importo di L........... con ammortamento a totale carico dello Stato tramite la Cassa depositi e prestiti [*N.B.* - Solamente per i comuni e loro consorzi, le comunità montane e le province ai sensi dell'art. 2, primo comma, legge n. 65/1987];

c) la concessione di un mutuo decennale, per l'importo di L................ tramite l'Istituto per il credito sportivo, il cui onere di ammortamento è assistito da un contributo statale del 5,50% sull'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile (legge 21 marzo 1988, n. 92, art. 1, comma 5). [*N.B.* - Vi possono concorrere, oltre ai soggetti indicati dall'art. 2 della legge n. 50/1983, anche i soggetti indicati al precedente punto *b*)].

Dichiara, a tal fine, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) che il relativo progetto di massima è stato approvato con delibera n. ...... del .... adottata dal........................ [*N.B.* - Specificare, a seconda dei casi, se trattasi della giunta, del Consiglio comunale o, di eventuale altro organo deliberante qualora il soggetto richiedente sia diverso dal comune];

2) che trattasi di realizzazione di opera nuova,

oppure

che trattasi di completamento, o di ampliamento o di ammodernamento di impianto già esistente;

3) che il costo di realizzazione dell'opera è di L. .... così distribuito:

acquisizione area	L. ....
opere murarie.	L. ....
attrezzature fisse	L. ....
revisione pezzi	L. ....
spese generali	L. ....
I.V.A.	L. ....

[*N.B.* - L'incidenza dell'IVA va calcolata al 2% ai sensi dell'art. 3-*bis* della legge n. 65/1987];

4) che il comune nel quale dovrà essere realizzato l'impianto ha una popolazione di .... abitanti di cui n. .... inferiori ai trenta anni (con riferimento ai dati ISTAT) e che l'utenza è stimabile in .... utenti/anno ivi compresi i fruitori stagionali;

5) che sul territorio considerato esistono (oppure non esistono) n. .... impianti similari (compresi quelli scolastici) accessibili a tutti in orario extrascolastico;

6) che i costi di gestione dell'impianto ammonteranno presumibilmente a L. .... /anno con un costo/utente di L. ..../anno e saranno fronteggiati come segue.................. ....;

7) che si prevede l'apertura dell'impianto a tutti nelle seguenti fasce orarie .... (oppure) che l'utilizzazione dell'impianto è riservata ad utenti in possesso dei seguenti requisiti .... [*N.B.* - Indicare eventuali iscrizioni a club o società sportive, fasce d'età o altre condizioni] nelle seguenti fasce orarie...............................;

8) che l'impianto per il quale viene richiesto il finanziamento è idoneo alla pratica delle seguenti altre discipline sportive: ....,

9) che il progetto dell'impianto sarà redatto in modo conforme alla vigente normativa in materia di sicurezza in quanto................. .... [*N.B.* - Indicare gli accorgimenti previsti];

10) che il progetto dell'impianto prevederà i seguenti accorgimenti in materia di risparmi energetici... [*N.B.* - Indicare gli accorgimenti previsti];

11) che il progetto dell'impianto prevederà (oppure non prevederà) l'abbattimento delle barriere architettoniche per agevolare l'accesso dei portatori di handicap;

12) di avere allegato alla presente domanda:

1) relazione tecnica illustrativa [*N.B.* - Da inviare in allegato alla regione da cui si rilevi la rispondenza dell'iniziativa alle finalità della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata con legge 21 marzo 1988, n. 92, e si deduca chiaramente il territorio e l'utenza dell'impianto da realizzare, anche in rapporto a strutture già esistenti nella zona. La relazione dovrà comprendere il preventivo di massima delle opere da eseguire];

2) gli elaborati di progetto (da inviare in allegato alla regione) che contengono la chiara identificazione delle opere da eseguire con disegno di insieme in numero e scala idonei a consentire l'individuazione e lo sviluppo completo e particolareggiato dell'impianto.

Con osservanza

Il rappresentante legale

88A1642

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in terza seduta comune, giovedì 12 maggio 1988, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio superiore della magistratura.

88A1748

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla Unione italiana ciechi ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo, registro n. 3, foglio n. 208, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Unione italiana ciechi è stata autorizzata ad accettare con il beneficio di inventario l'eredità disposta dalla sig.ra Bertolini Italia Carolina Clelia, nata a Torino il 13 dicembre 1902 e deceduta a Milano l'8 aprile 1983, con testamento olografo del 7 dicembre 1981 pubblicato dal notaio dott. Alberico Gallina di Milano il 6 maggio 1983, n. 28010/4154 di repertorio e registrato a Milano il 18 maggio 1983, n. 12101, consistente nella quota di 3/4 di C.C.T., cartelle fondiarie, obbligazioni e conto corrente bancario per l'ammontare di L. 48.381.154.

88A1670

Autorizzazione alla Unione italiana ciechi ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1988, registro n. 3, foglio n. 212, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Unione italiana ciechi è stata autorizzata ad acquistare dalla S.r.l. «Centroresidence» al convenuto prezzo di L. 142.500.000 e valutato dall'U.T.E. di Avellino per L. 140.000.000 un appartamento sito in Avellino, via Baccanico, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 15766, foglio 12, particelle 273/13, 273/3 e 273/5.

88A1671

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a centonovantadue posti di uditore giudiziario.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 22 aprile 1988 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove scritte relativo al concorso, per esami, a centonovantadue posti di uditore giudiziario il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 15 marzo 1988:

88A1447

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro 14 novembre 1987 è stato ricostituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta.

88A1629

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Sarogest fiduciaria - Società per azioni», in Roma, all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 12 aprile 1988 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Sarogest fiduciaria - Società per azioni», con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

88A1673

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di agraria:

chimica del suolo;
agronomia generale.

Facoltà di medicina e chirurgia:

igiene.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di magistero:

storia moderna;
storia dei trattati e politica internazionale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi matematica I;
teoria e applicazione delle macchine calcolatrici.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A1702

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:

istituzioni di analisi matematica;
analisi matematica.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze politiche:

lingua spagnola;
sistemi politici comparati;
diritto amministrativo;
sociologia economica;
psicologia applicata.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura inglese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A1703

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, su proposta del Ministro dell'interno in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'oro

Alla memoria dell'ufficiale pilota elicotterista dei vigili del fuoco Walter Sorella - 7 luglio 1986 autostrada Salerno-Reggio Calabria. — Con pronta determinazione accorreva, a bordo dell'elicottero di servizio, sul luogo di un grave incidente stradale allo scopo di portare aiuto ad un ferito, incastrato tra le lamiere della propria autovettura. Le avverse condizioni atmosferiche, però, causavano la caduta del velivolo e l'immediata morte dell'ufficiale. Mirabile esempio di grande ardimento e di nobile altruismo.

Alla memoria di Marco Tuzi e Gianluca Giovannone - 8 gennaio 1986 in Carnello di Sora (Frosinone). — Richiamato dalle invocazioni di aiuto di un bambino di 12 anni, non esitava, unitamente ad un coetaneo, a tuffarsi nelle gelide acque di un fiume. Veniva, però, travolto dalla corrente, perdendo così la giovane vita tra i flutti. Splendido esempio di sprezzo del pericolo e di generoso altruismo.

Medaglie d'argento

Alla memoria del finanziere La Valle Luciano - 24 luglio 1986 in Sabaudia. — Raggiunta in mare una donna in procinto di annegare, riusciva a sorreggerla fino all'arrivo di un soccorritore. Per le avverse condizioni meteomarine veniva, però, egli stesso a trovarsi in grave difficoltà, scomparendo sott'acqua e facendo olocausto della giovane vita. Luminoso esempio di non comune ardimento e di generoso altruismo.

Carabiniere Angelo Alaimo - 13 luglio 1986 in Scario (Salerno). — Prodiere di motovedetta, raggiunta un'imbarcazione da diporto sulla quale si era verificata una esplosione, si tuffava senza esitazione traendo in salvo un bambino, gravemente ustionato, in procinto di annegare. Forniva, inoltre, determinante apporto nel soccorso di altri quattro feriti anch'essi caduti in mare. Luminoso esempio di non comune ardimento e di altissimo senso del dovere.

Bruno Crucitti e Cesare Sorbo - 8 luglio 1986 in Roccella Jonica (Reggio Calabria). — Macchinista delle Ferrovie dello Stato, trovatosi improvvisamente di fronte ad un automezzo che aveva invaso la linea ferroviaria, rimaneva, unitamente al collega, alla guida della locomotiva per evitarne il deragliamento e scongiurare, così, più gravi conseguenze per i viaggiatori. A seguito dell'impatto, però, veniva avvolto dalle fiamme, sprigionatesi nella cabina di guida, e sacrificava la propria vita ai più nobili ideali di generoso altruismo e di virtù civiche.

Brigadiere dei carabinieri Renzler Franz Maria - 1° febbraio 1986 in Stanghe di Racines (Bolzano). — Comandante di stazione, informato che un giovane, precipitato in un burrone innevato, correva il rischio di sfracellarsi sulle sottostanti cascate, accorreva subito sul posto e non esitava a calarsi con una corda nel precipizio riuscendo, dopo estenuante fatica, a trarre in salvo il malcapitato. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere.

Carabiniere Sileo Rocco Donato - 28 dicembre 1985 in Piano San Nicola di Avigliano (Potenza). — Sebbene in licenza, si poneva con il proprio automezzo all'inseguimento di tre rapinatori di un ufficio postale e, raggiuntili, li fronteggiava sino al sopraggiungere di altri militari, con i quali procedeva al loro arresto ed al recupero della refurtiva. Mirabile esempio di coraggio ed alto senso del dovere.

Medaglie di bronzo

Carabinieri Salvatore Palermo e Giuseppe De Francesco - 6 agosto 1986 in Misilmeri (Palermo). — Accorso prontamente in un'abitazione ove si era sviluppato un incendio, riusciva, unitamente ad un collega, a salvare tre persone, in preda a principio di asfissia, e ad allontanare tre bombole di gas surriscaldate scongiurando, così, più gravi conseguenze.

Brigadiere dei carabinieri Bonavita Vincenzo - 18 giugno 1986 in Santa Fiora (Grosseto). — Durante un violento temporale, non esitava ad immergersi, con esemplare altruismo, nelle acque impetuose di un torrente, riuscendo a trarre in salvo un carabiniere della sua stazione che era in procinto di annegare.

Maresciallo dei carabinieri Paolo Pazzola - 25 maggio 1986 in Tresnuraghes (Oristano). — Libero dal servizio, con esemplare altruismo e consapevole rischio personale, s'immergeva tra i flutti del mare agitato riuscendo, dopo reiterati tentativi, con l'ausilio di un dipendente militare a trarre in salvo un giovane in procinto di annegare.

Carabiniere Costantino Cocco - 25 maggio 1986 in Tresnuraghes (Oristano). — Libero dal servizio, con esemplare altruismo e consapevole rischio personale, s'immergeva tra i flutti del mare agitato riuscendo, dopo reiterati tentativi, con l'ausilio di superiore sottufficiale, a trarre in salvo un giovane in procinto di annegare.

Carabiniere Alois Rainer - 18 maggio 1986 in Merano (Bolzano). — Con coraggioso e tempestivo intervento, non esitava ad immergersi nelle vorticose e gelide acque di un torrente per soccorrere un giovane cadutovi accidentalmente. Sebbene travolto anch'egli dalla corrente, riusciva, dopo estenuanti sforzi, a trarre a riva il malcapitato.

Luca Tiozzo - 3 marzo 1986 in Roma. — Richiamato da invocazioni di aiuto, con pronta determinazione, si tuffava nelle acque del fiume Tevere, per soccorrere un uomo che, precipitatovi, era in procinto di annegare.

Vigile urbano Bruno Rippa - 13 febbraio 1986 in Napoli. — Senza esitazione e con sprezzo del pericolo, affrontava quattro giovani, che avevano aggredito un passante a scopo di rapina, riuscendo a bloccare uno di essi.

Brigadiere dei carabinieri Vincenzo Rinaldi - 17 gennaio 1986 in Venezia Cannaregio. — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, penetrava nei locali di un grande magazzino, dove si era sviluppato un incendio, riuscendo a trarre in salvo tre persone in preda a principio di asfissia ed una quarta gravemente ustionata. Rimaneva, poi, sul posto fino al termine dell'operazione pur accusando i primi sintomi di intossicazione.

Carabiniere Vincenzo Milo - 16 gennaio 1986 in Napoli. — In occasione di incendio appiccato alla propria abitazione da un tossicodipendente per improvvisa crisi di follia, non esitava a penetrare nei locali invasi dalle fiamme per aiutare un collega in difficoltà e lievemente ferito, con il quale riusciva a trarre in salvo lo sventurato. Si prodigava, poi, fino al completo spegnimento dell'incendio.

Carabiniere Vincenzo Guerra - 16 gennaio 1986 in Napoli. — In occasione di incendio appiccato alla propria abitazione da un tossicodipendente per improvvisa crisi di follia, non esitava a penetrare nei locali invasi dalle fiamme e, vinta la resistenza opposta dallo sventurato, riusciva, sebbene ferito, a trarlo in salvo con l'aiuto di un collega. Si prodigava, poi, fino al completo spegnimento dell'incendio.

Carabinieri Luciano Baiocco e Antonello Milo - 10 giugno 1986 in Gallicchio (Potenza). — In occasione di violento incendio in un ufficio postale, penetrava, unitamente al proprio comandante di stazione e ad un collega, nel locale in fiamme riuscendo a porre in salvo quattro impiegati ed alcuni anziani. Benché stremato dagli sforzi, collaborava, poi, alle operazioni di spegnimento dell'incendio.

Brigadiere dei carabinieri Domenico Pozzovivo - 10 gennaio 1986 in Gallicchio (Potenza). — Comandante di stazione distaccata, in occasione di violento incendio in un ufficio postale, penetrava, con militari dipendenti, nel locale in fiamme riuscendo a porre in salvo quattro impiegati ed alcuni anziani. Benché stremato dagli sforzi, collaborava, poi, alle operazioni di spegnimento dell'incendio.

88A1690

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di specialità medicinali per uso veterinario

Con decreto ministeriale n. 7554/R in data 15 marzo 1988 è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate.

Il provvedimento riguarda tutte le preparazioni e confezioni delle specialità medicinali stesse.

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione debbono essere ritirati dal commercio.

Il provvedimento di revoca, in base ad una espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

N.	Specialità medicinale	DITTA E SEDE	Registro numero
1	*Epivak TC Plus*, uso veterinario . .	The Wellcome Foundation Ltd (Londra), rappresentata in Italia dalla ditta Fatro S.p.a., sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante, 317, codice fiscale n. 00592170377	20585
2	*Izoruman* uso veterinario,	Izo S.p.a., sede e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona, 282, codice fiscale n. 00291440170	13951
3	*Izoglucosio*, uso veterinario, in tutte le sue preparazioni e confezioni	Id.	13173 - 13173/A
4	*Fiovax*, uso veterinario, vaccino contro l'enterite infettiva dei felini in tutte le sue preparazioni e confezioni	The Wellcome Foundation Ltd (Londra), rappresentata in Italia dalla ditta Fatro S.p.a., sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante, 317, codice fiscale n. 00592170377	20577
5	*Neuro B/6* 1000, in tutte le sue confezioni e preparazioni	Armour Medicamenta S.p.a, sede e domicilio fiscale in Milano, via Borgonuovo, 4, codice fiscale n. 00774560155	13447/1 - 13447/2
6	*Sivevit*, uso veterinario, in tutte le sue preparazioni e confezioni	Izo S.p.a, sede e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona, 282, codice fiscale n. 00291440170	12090
7	*Izobiuno*, uso veterinario.	Id.	12089
8	*Izotimpanil*, uso veterinario	Id.	14071
9	*Prolan*, uso veterinario, in tutte le sue preparazioni e confezioni	Bayer di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Bayer Italia S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126	4716/A - 4716/B 4716/E - 4716/F
10	*Acedist*, uso veterinario, in tutte le sue preparazioni e confezioni	Rhone Merieux in Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla Pierzoo S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1 codice fiscale n. 0599030151	25345 - 25345/1
11	*A.E. Vaccino Nobilis*, uso veterinario, 1 flacone da 20 dosi	Intervet International B. V. in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., sede e domicilio fiscale in Milano, via Brembo n. 27, codice fiscale n. 01148870155	22980
12	*Ovo-Diphtherin forte*, metodo follicolare uso veterinario, 500 e 1000 dosi	Id.	20896

88A1627

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Sostituzione di un membro della commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1988, la sig.ra Nisi Familiari Marina, impiegata di quarta qualifica, è stata nominata membro della commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in sostituzione della sig.ra Fiori Iantaffi Maddalena, dimissionaria.

88A1687

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultati dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 15 luglio 1988 semestrali con durata giorni centottantadue e con scadenza 14 ottobre 1988 e annuali con durata giorni trecentosessantaquattro e con scadenza 14 aprile 1989.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 7 aprile 1988, relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantuno, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni fissata per il 15 aprile 1988, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni è di L. 97,55, quello dei buoni a centottantadue giorni è di L. 95,06 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni è di L. 90,20, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

88A1737

MINISTERO DEL TESORO

N: 72

Corso dei cambi del 14 aprile 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1254,200	1254,200	1254,20	1254,200	1254,200	1254,16	1254,120	1254,200	1254,200	1254,20
Marco germanico	741,450	741,450	741,45	741,450	741,450	741,47	741,490	741,450	741,450	741,45
Franco francese	218,660	218,660	218,65	218,660	218,660	218,66	218,670	218,660	218,660	218,66
Fiorino olandese	660,990	660,990	661,10	660,990	660,990	660,99	660,990	660,990	660,990	660,99
Franco belga	35,450	35,450	35,46	35,450	35,450	35,45	35,451	35,450	35,450	35,45
Lira sterlina	2312,200	2312,200	2312 —	2312,200	2312,200	2312,07	2311,950	2312,200	2312,200	2312,20
Lira irlandese	1980,500	1980,500	1981 —	1980,500	1980,500	1980,50	1980,500	1980,500	1980,500	—
Corona danese	193,780	193,780	193,73	193,780	193,780	193,78	193,780	193,780	193,780	193,78
Dracma	9,285	9,285	9,28	9,285	—	—	9,285	9,285	9,285	—
E.C.U.	1538,550	1538,550	1538,50	1538,550	1538,550	1538,50	1538,450	1538,550	1538,550	1538,55
Dollaro canadese	1013,500	1013,500	1014 —	1013,500	1013,500	1013,60	1013,700	1013,500	1013,500	1013,50
Yen giapponese	9,947	9,947	9,96	9,947	9,947	9,94	9,946	9,947	9,947	9,94
Franco svizzero	895,500	895,500	895,60	895,500	895,500	895,50	895,500	895,500	895,500	895,50
Scellino austriaco	105,535	105,535	105,50	105,535	105,535	105,54	105,545	105,535	105,535	105,53
Corona norvegese	199,450	199,450	199,40	199,450	199,450	199,52	199,600	199,450	199,450	199,45
Corona svedese	211,400	211,400	211 —	211,400	211,400	211,35	211,300	211,400	211,400	211,40
FIM	309,800	309,800	309,90	309,800	309,800	309,65	309,500	309,800	309,800	—
Escudo portoghese	9,058	9,058	9,06	9,058	9,058	9,07	9,090	9,058	9,058	9,05
Peseta spagnola	11,150	11,150	11,15	11,150	11,150	11,16	11,188	11,150	11,150	11,15
Dollaro australiano	919 —	919 —	938,50	919 —	919 —	929,25	939,500	919 —	919 —	919 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 aprile 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1254,160
Marco germanico	741,470
Franco francese	218,665
Fiorino olandese	660,990
Franco belga	35,450
Lira sterlina	2312,075
Lira irlandese	1980,500
Corona danese	193,780
Dracma	9,285
E.C.U.	1538,500
Dollaro canadese	1013,600
Yen giapponese	9,946
Franco svizzero	895,500
Scellino austriaco	105,540
Corona norvegese	199,525
Corona svedese	211,350
FIM	309,650
Escudo portoghese	9,074
Peseta spagnola	11,169
Dollaro australiano	929,250

Media dei titoli del 14 aprile 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,125
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,250
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	101,475
» » » TR 2,5% 1983/93	91,150
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,300
» » » » EFIM 1-8-1988	100,850
» » » » 1- 5-1984/88	99,975
» » » » 1- 6-1984/88	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	100,500
» » » » 1- 8-1983/88	100,550
» » » » 1- 9-1983/88	100,775
» » » » 1-10-1983/88	100,925
» » » » 15- 7-1985/90	99,625
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,425
» » » » 18-10-1985/90	99,650
» » » » 1-11-1983/90	102,550
» » » » 18-11-1985/90	99,500
» » » » 1-12-1983/90	102,850
» » » » 18-12-1985/90	99,800
» » » » 1- 1-1984/91	102,825
» » » » 17- 1-1986/91	99,675
» » » » 1- 2-1984/91	102,975
» » » » 18- 2-1986/91	99,700
» » » » 1- 3-1984/91	101,900
» » » » 18- 3-1986/91	99,650
» » » » 1- 4-1984/91	101,900
» » » » 1- 5-1984/91	101,875
» » » » 1- 6-1984/91	101,850
» » » » 1- 7-1984/91	101,200
» » » » 1- 8-1984/91	101,300
» » » » 1- 9-1984/91	101,225
» » » » 1-10-1984/91	101,375
» » » » 1-11-1984/91	101,225
» » » » 1-12-1984/91	100,600
» » » » 1- 1-1985/92	100,225
» » » » 1- 2-1985/92	99,750
» » » » 18- 4-1986/92	98,075
» » » » 19- 5-1986/92	96,475
» » » » 20- 7-1987/92	98,325
» » » » 19- 8-1987/92	98,450
» » » » 18- 6-1986/93	95,550
» » » » 17- 7-1986/93	95,625
» » » » 19- 8-1986/93	95,700
» » » » 18- 9-1986/93	95,725
» » » » 20-10-1986/93	96,975
» » » » 1- 2-1985/95	99,425
» » » » 1- 3-1985/95	94,200
» » » » 1- 4-1985/95	93,875
» » » » 1- 5-1985/95	93,475
» » » » 1- 6-1985/95	93,625
» » » » 1- 7-1985/95	95,400
» » » » 1- 8-1985/95	95,125
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1985/95	95,175
» » » » 1-10-1985/95	95,200
» » » » 1-11-1985/95	95,450
» » » » 1-12-1985/95	95,575
» » » » 1- 1-1986/96	96,100
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,050
» » » » 1- 2-1986/96	97,975
» » » » 1- 3-1986/96	95,600
» » » » 1- 4-1986/96	94,875
» » » » 1- 5-1986/96	94,875
» » » » 1- 6-1986/96	94,825
» » » » 1- 7-1986/96	95,025
» » » » 1- 8-1986/96	94,675
» » » » 1- 9-1986/96	94,825
» » » » 1-10-1986/96	94,275
» » » » 1-11-1986/96	94,650
» » » » 1-12-1986/96	95,700
» » » » 1- 1-1987/97	95,875
» » » » 1- 2-1987/97	95,875
» » » » 18- 2-1987/97	95,825
» » » » 1- 3-1987/97	95,450
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	100 —
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,575
» » » 12,50% 1-10-1988	101,225
» » » 12,50% 1-11-1988	101,650
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,900
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,275
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,350
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,100
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,900
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,575
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,875
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,450
» » » 12,50% 1- 2-1990	104 —
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,325
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,425
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,250
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,375
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,575
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,925
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,125
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,025
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,950
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,550
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,900
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,200
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,350
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,700
» » » 9,25% 1-10-1990	96,450
» » » 9,25% 1-11-1990	96,400
» » » 9,25% 1-12-1990	96,500
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,900
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,300
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,300
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,100
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,425
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,300
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,750
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,925
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,525
» » » » 1983/90 11,50%	107,625
» » » » 1984/91 11,25%	109,100
» » » » 1984/92 10,50%	108,875
» » » » 1985/93 9,60%	106,250
» » » » 1985/93 9,75%	106,750
» » » » 1985/93 9,00%	103,850
» » » » 1985/93 8,75%	103,900
» » » » 1986/94 8,75%	103,600
» » » » 1986/94 6,90%	94,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M14048

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa . . . L.			2.652.189.829.658	
II — In deposito all'estero . . . »			26.225.578.339.648	28.877.768.169.306
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				9.953.080.513.245
CASSA . . . »				10.836.719.037
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
— ordinario . . . L.		306.596.321.745		
— ammassi . . . »		2.135.912.597.204	2.442.508.918.949	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente . . . L.		1.561.077.343.698		
— a scadenza fissa . . . »		—		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		2.051.813.732.650	3.612.891.076.348	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	6.055.399.995.297
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.				—
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU . . . L.			12.042.936.720.245	
II — Altre attività:				
— biglietti divise . . . L.		1.003.463.927		
— corrispondenti in conto corrente . . . »		715.233.111.215		
— depositi vincolati . . . »		825.566.994.870		
— diverse . . . »		165.515.112.400	1.707.318.682.412	13.751.255.402.657
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . .				12.019.853.561.968
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			20.303.493.146.307	
II — Conti speciali . . . »			3.155.934.484.789	23.459.427.631.096
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				61.981.008.568.283
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				749.732.474.747
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità . . . L.		65.980.444.126.725		
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		818.406.818.276		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		1.295.779.542.062	68.094.630.487.063	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		584.544.245.542		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		1.032.828.151.357	1.617.372.396.899	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	652.896.631			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	144.887.515.717	145.540.412.348		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	12.665.248.745			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	25.153.681.959	37.818.930.704		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	162.281.053.567			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	206.714.238.617	368.995.292.184	552.354.635.236	70.264.357.519.198
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici . . . L.			1.612.646.315.729	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			185.597.320.892	1.798.243.626.621
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				25.057.127.813
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili . . . L.			73.324.360.752	
II — Impianti . . . »			140.533.613.049	
III — Monete e collezioni . . . »			307.195.088	214.165.168.889
PARTITE VARIE				
I — Biglietti di banca in fabbricazione . . . L.			6.879.983.327	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati . . . L.		38.915.307.609		
— in allestimento . . . »		11.323.154.670	50.238.462.279	
III — Debitori diversi . . . L.			218.643.208.170	
IV — Altre . . . »			1.613.881.260.437	1.889.642.914.213
RATEI . . . L.				2.370.578.098.427
RISCONTI . . . »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				10.836.175.912.000
L.				234.826.585.812.797
CONTI D'ORDINE				
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia . . . L.		7.016.987.254.266		
— altri . . . »		815.723.544.702.563	822.740.531.956.829	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni . . . L.		2.890.974.400		
— esteri . . . »		3.299.547.776.011	3.302.438.750.411	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			1.898.927.496.026	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . . . »			346.000.000.000	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . »			—	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni . . . L.		—		
— esteri . . . »		4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . L.			4.950.000.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . »			416.290.767.731	838.604.188.970.997
			TOTALE . . . L.	1.073.430.774.783.794

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale

88A1704

Il vice direttore generale

D'ITALIA

31 dicembre 1987 PRIMA DELLE SCRITTURAZIONI DI CHIUSURA

PASSIVO

Voce						
CIRCOLAZIONE					L.	54.453.721.610.000
VAGLIA CAMBIARI					»	767.374.157.847
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento			L.	—		
II — Altri			»	3.393.017.930		3.393.017.930
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI					L.	499.113.894.074
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»	—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	43.030.652.903
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria			L.	93.454.473.285.513		
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita			»	10.019.770		
III — Conti vincolati investimenti all'estero			»	726.763.806		
IV — Società costituende			»	9.859.935.709		
V — Per debordo del massimale sugli impieghi			»	657.137.200.746		
VI — Altri			»	131.137.136.895		94.253.344.342.439
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.					L.	—
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.					»	3.155.934.484.789
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera			L.	3.394.256.745		
II — Conti dell'estero in lire			»	104.293.173.376		107.687.430.121
DEBITI IN ECU (FECoM)					L.	12.042.936.475.213
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)					»	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)					»	—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	695.055.207.684
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro			L.	35.068.855.523.845		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1.200.795.276.401		
III — Svalutazione portafoglio			»	234.919.178.078		
IV — Oscillazione cambi			»	1.502.705.164.233		
V — Oscillazione titoli			»	3.408.733.440.996		
VI — Copertura perdite eventuali			»	2.403.006.748.480		
VII — Assicurazione danni			»	676.691.685.925		
VIII — Ricostruzione immobili			»	1.299.657.839.597		
IX — Rinnovamento impianti			»	356.250.000.000		
X — Imposte			»	1.238.958.156.745		
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	2.957.833.000.000		
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	654.977.598		
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	490.443.677		50.349.551.435.575
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					L.	455.567.438.418
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					»	72.726.031.119
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	127.654.221.489
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	18.924.898.163
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi			L.	197.531.376.790		
II Altre			»	2.367.276.144.385		2.564.807.521.175
RATEI					L.	163.865.609.359
RISCONTI					»	862.800.150.907
CAPITALE SOCIALE					»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					»	842.051.984.682
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	900.213.948.544
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72					»	1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE					»	—
RENDITE DELL'ESERCIZIO					»	11.142.531.300.366
					L.	234.826.585.812.797
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti di titoli e altri valori			L.	822.740.531.956.829		
II — Titoli e valori presso terzi			»	3.302.438.750.411		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	1.898.927.496.026		
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)			»	346.000.000.000		
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)			»	—		
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)			»	4.950.000.000.000		
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— interni	L.	—		—		
— esteri	»	4.950.000.000.000		4.950.000.000.000		
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza			L.	416.290.767.731		838.604.188.970.997
				TOTALE	L.	1.073.430.774.783.794

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Quattordicesima estrazione di diciannove cartelle 9% di credito comunale e provinciale

Si notifica che alle ore 9 del giorno 13 maggio 1988 avranno inizio, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla quattordicesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 3 dicembre 1974.

Saranno sorteggiate n. 19 cartelle da un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 19.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A1581

Quattordicesima estrazione di quindici cartelle 9% di credito comunale e provinciale

Si notifica che alle ore 9 del giorno 13 maggio 1988 avranno inizio, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla quattordicesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 22 luglio 1974.

Saranno sorteggiate n. 15 cartelle da lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 15.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A1579

Quindicesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale

Si notifica che alle ore 9 del giorno 12 maggio 1988 avranno luogo, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla quindicesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi dei decreti ministeriali 4 ottobre 1973 e 28 febbraio 1974, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 ottobre 1973 e n. 77 del 22 marzo 1974.

Saranno sorteggiate n. 66 cartelle di serie *A* per il capitale nominale complessivo di L. 66.000.000.000 e n. 140 titoli di serie *B* per il capitale nominale complessivo di L. 17.380.000.000, così ripartiti:

n. 27	titoli cinquecentupli - capitale nominale	L.	13.500.000.000
n. 24	titoli centupli - capitale nominale	»	2.400.000.000
n. 23	titoli cinquantupli - capitale nominale	»	1.150.000.000
n. 20	titoli decupli - capitale nominale	»	200.000.000
n. 21	titoli quintupli - capitale nominale	»	105.000.000
n. 25	titoli unitari - capitale nominale	»	25.000.000
n. 140		L.	17.380.000.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A1580

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221